

**COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO STAGIONE INVERNALE 2025-2026 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA E FINANZIARIA .**

tra le sottoscritte Parti Contraenti:

- **Sig. Fabio Vanzetta** nato a Cavalese il 07.08.1963, residente per la carica presso la sede della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, che agisce in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, con sede legale in via Alberti n. 4 a Cavalese (TN), codice fiscale n. 91016130220 – P. IVA 02173940228, (di seguito “Sponsee” ovvero “Ente”).

- **sig. Paolo Gilmozzi**, nato a Bolzano il 29/09/1964 e residente per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse della AZIENDA PER IL TURISMO FIEMME E CEMBRA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, avente sede legale in Cavalese (TN), in via F.lli Bronzetti, n. 60, codice fiscale – P. IVA n. 01901280220, (di seguito “Sponsor”).

**PREMESSO**

- che la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, quale ente titolare dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale, ha deciso di istituire per la stagione invernale 2025/2026 il Servizio di trasporto urbano turistico nelle aree di competenza dei comuni di Fiemme al fine di offrire a turisti e residenti una valida alternativa all'uso del proprio automezzo per raggiungere i vari impianti di risalita e per collegare i vari centri abitati;

- che la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, a seguito di ripetute riunioni con i rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, ha predisposto per la stagione invernale 2025/2026 una prima proposta per la programmazione del servizio pubblico di trasporto

turistico locale ad integrazione dei servizi di trasporto ordinari denominato “SKIBUS” (d’ora in poi “servizio”);

- che la Comunità si avvarrà della soc. Trentino trasporti S.p.a., per l’effettuazione del servizio di trasporto;

- che in base al citato progetto / programma, la Comunità ha deciso di avvalersi dell’Azienda per il turismo della Valle di Fiemme e Cembra, società consortile a responsabilità limitata (d’ora in poi “A.P.T.”), secondo apposito contratto, per la sponsorizzazione tecnica e finanziaria del servizio.

Tutto ciò premesso, e costituente parte integrante e sostanziale di questa convenzione, tra le predette Parti Contraenti si conviene e si stipula quanto segue.

### **Articolo 1**

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, quale ente titolare dell’esercizio delle funzioni in materia di servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale, individua l’A.P.T. quale soggetto cofinanziatore del servizio per un importo massimo pari ad € 30.000,00 € + IVA nonché soggetto operativo nell’ambito della programmazione, organizzazione e coordinamento del servizio per la stagione invernale 2025-2026.

L’incarico conferito dovrà essere effettuato di concerto con la società Trentino Trasporti S.p.A., con il Consorzio degli impianti di risalita della Valle e con l’Associazione albergatori di Fiemme, in maniera tale da permettere la realizzazione del servizio nel miglior modo possibile.

### **Articolo 2**

Nell’ambito dell’incarico conferito di cui al precedente articolo 1, lo Sponsor, oltre a nominare un addetto responsabile del servizio, provvederà, in particolare a curare le seguenti attività, a titolo gratuito:

1) collaborare con questa Comunità nella programmazione dei periodi di effettuazione del

servizio, con definizione delle tratte di percorrenza, frequenza delle corse, fermate e relativi orari, del numero dei mezzi di trasporto da utilizzare per il servizio, e, nella fase di esecuzione provvedere alla verifica della qualità del servizio stesso al fine di adottare gli eventuali correttivi opportuni per il miglioramento del medesimo, inclusi il potenziamento o l'eventuale riduzione delle corse, anche in maniera flessibile, a seconda dell'andamento dei flussi turistici;

2) collaborare con questa Comunità alla gestione operativa del servizio anche attraverso il coordinamento diretto con il soggetto che sarà incaricato dell'esecuzione;

3) provvedere all'adeguata promozione e pubblicizzazione del servizio;

4) provvedere alla predisposizione dei cartelli/tabelle informativi su fermate, linee e orari, alla loro installazione sul territorio, alla periodica sostituzione degli stessi se danneggiati;

5) provvedere alla organizzazione di tutte le attività legate alla bigliettazione del servizio (emissione, distribuzione, vendita, ecc.);

6) provvedere alla stampa del Libretto "Trasporto Urbano" secondo le indicazioni, grafica e numero concordato tra Comunità di Valle;

7) collaborare all'elaborazione dei dati trasportistici eventualmente forniti dalla Società Trentino Trasporti;

### **Articolo 3**

Lo Sponsor inoltre dovrà provvedere all'organizzazione di tutte le attività legate alla bigliettazione del servizio (definizione dei prezzi, emissione, distribuzione, vendita, ecc.), applicando le tariffe stabilite dalla Comunità, con obbligo di adeguata rendicontazione finale.

Lo Sponsor è autorizzato a stipulare con Trentino Trasporti o con altri soggetti idonei intese comunque denominate per la diffusione e la vendita dei biglietti, curandone anche gli aspetti contabili e fiscali. Tali documenti di viaggio dovranno essere acquistabili presso gli uffici o punti informativi (uffici Skipass, operatori privati aderenti), o tramite personale dedicato, ovvero presso qualsiasi altro soggetto idoneo. Lo Sponsor dovrà altresì collaborare alla

distribuzione dei titoli di viaggio sul proprio territorio.

#### **Articolo 4**

Lo Sponsor è autorizzato ad evidenziare il proprio marchio, logo, slogan e simili negli strumenti di comunicazione utilizzati (manifesti, locandine, cataloghi, adesivi, vetrofanie, servizi fotografici, media elettronici, ecc.) con i quali sarà promosso il servizio.

#### **Articolo 5**

A seguito della rendicontazione del servizio lo Sponsor si impegna a versare in favore dello Sponsee la quota residua della spesa non coperta da finanziamento pubblico, fino ad un importo massimo di € 30.000,00 (oltre I.V.A. 22%), da corrispondersi entro 30 giorni dall'emissione da parte dell'ente della fattura e relativo avviso PagoPA.

#### **Articolo 6**

Il presente contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e per l'intera durata del servizio relativamente alla stagione invernale 2025-2026, dalla fase programmatica fino all'approvazione della rendicontazione finale dello stesso.

#### **Articolo 7**

Lo Sponsor, ovvero il soggetto privato - persona fisica o persona giuridica – deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali di cui alla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Gli uffici dell'Ente si riservano di effettuare tutti gli accertamenti in relazione all'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

#### **Articolo 8**

Le eventuali controversie riguardanti questa convenzione saranno decise da competente autorità giudiziaria, qualora non composte per via bonaria.

#### **Articolo 9**

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto sono a carico dello Sponsor.

Per quanto non determinato nel presente atto, le Parti Contraenti fanno espresso riferimento

[illegible]